

## Mandato d'arresto europeo e Costituzione

di Antonio Cassese

1. Si è detto che l'attuazione legislativa in Italia della "Decisione-quadro" del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 sarebbe in contrasto con la Costituzione e richiederebbe perciò una legge costituzionale. A me sembra che invece non vi sarebbe alcun conflitto con la Costituzione.

2. Il mandato d'arresto europeo costituisce la naturale conseguenza della creazione di uno spazio europeo, entro il quale si può circolare senza controlli alle frontiere. All'incremento vertiginoso di criminalità reso possibile da misure di liberalizzazione prima impensabili devono corrispondere modalità di intervento statale inconsuete e rapide. Ma occorre notare che allo spazio fisico europeo corrisponde anche uno spazio *giuridico*. Si tratta di un'area che accoglie sia gli stessi valori fondamentali di libertà e democrazia sia anche garanzie di rispetto di tali valori. Sono questi i valori sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata da tutti e 25 gli Stati che fanno o faranno parte dell'UE. Tali diritti sono garantiti dalla *Corte europea dei diritti dell'uomo* nonché, in larga misura, dalla *Corte di Giustizia delle Comunità europee*.

All'interno di questo spazio giuridico ogni individuo è dunque sicuro di beneficiare di taluni *diritti fondamentali*, il cui rispetto è sottoposto al controllo giurisdizionale delle due Corti.

3. Secondo alcuni la "Decisione" può portare ad una violazione del *principio di eguaglianza*. Infatti, un cittadino italiano che abbia commesso all'estero uno dei 32 reati previsti dalla "Decisione" e sia poi tornato in Italia può essere oggetto di un mandato di arresto anche nei casi in cui non siano presenti quelle circostanze (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di recidiva) che sole giustificano in Italia un provvedimento restrittivo della libertà personale. In tal modo verrebbe a crearsi una disuguaglianza, in materia di restrizione della libertà, tra cittadino italiano che abbia commesso quel reato in Italia (o in un paese terzo) e colui che abbia commesso lo stesso reato all'estero, in un altro paese membro dell'UE.

In realtà tale disuguaglianza non può verificarsi. Infatti, come si è detto, tutti i paesi membri dell'Unione Europea sono vincolati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, all'articolo 5 (1)(c) statuisce che nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che nei casi seguenti "e per vie legali"..." se è stato arrestato o detenuto per essere condotto davanti all'autorità giudiziaria competente, quando si ha fondato motivo di supporre che abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che è necessario impedire che commetta un reato o che fugga dopo il compimento di questo". Come è chiaro, e come è confermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, i motivi che giustificano l'arresto, in virtù della norma appena citata, coincidono con quelli di cui all'ordinamento italiano (il possibile inquinamento delle prove è un reato). Dato che tutti i 25 Paesi dell'Unione devono attenersi all'Art.5(1) (c) della Convenzione europea, e a tal fine hanno dovuto adattare la propria legislazione a quella norma della Convenzione, non potrà verificarsi alcun disuguaglianza.

Tuttavia, ammesso e non concesso che tale disuguaglianza possa insorgere, essa apparirebbe comunque *giustificata*, e dunque non contraria all'articolo 3 della Costituzione.

In effetti, quando il cittadino commette uno dei 32 reati in un altro paese europeo membro dell'Unione, egli viola l'ordine pubblico *di quel paese* e lede interessi, beni e valori colà protetti con un ordinamento penale ed un sistema repressivo proprio di quel paese. Il cittadino italiano, o anche il cittadino dello Stato in cui viene commesso il reato e che poi si reca in Italia, sanno che, perpetrando quel reato essi infrangono valori tutelati penalmente in quello Stato e che quindi vanno incontro alle conseguenze penali previste da quell'ordinamento, ivi compresa la possibilità che l'arresto venga effettuato anche in assenza di una delle circostanze che invece in Italia non comporterebbero l'arresto. Diversa è la posizione del cittadino o dello straniero che commettono lo stesso reato *in Italia*; essi vanno incontro alle conseguenze penali e repressive proprio del nostro ordinamento, perché hanno leso beni e valori tutelati dal nostro ordinamento.

La disuguaglianza dunque, anche se si verifica, appare oggettivamente giustificata.

4. Si è anche detto che la "Decisione" sarebbe in contrasto con il principio di tassatività della legge penale. Ora, quasi tutti i 32 reati elencati nell'Art. 2(2) della "Decisione" corrispondono a reati definiti dalla nostra legge penale. Dubbi si

possono esprimere solo per qualcuno di essi, in particolare per la "criminalità informatica", la "criminalità ambientale" e "razzismo e xenofobia".

Si possono però fare due osservazioni. Anzitutto, nulla vieta al nostro ordinamento di *cooperare* alla punizione all'estero (beninteso, *all'interno dello spazio giuridico europeo*) di condotte tenute *all'estero* e colà *considerate come criminose* in virtù di norme incriminatrici specifiche e precise. Quel che conta, per il nostro ordinamento, è che, se incriminato in un paese europeo, un nostro cittadino lo sia in virtù dei principi garantistici da noi accolti.

In secondo luogo, se comunque si volesse ritenere che il cittadino o lo straniero possano essere oggetto di mandato di arresto (emesso all'estero e da eseguire in Italia) *solo ed esclusivamente* per reati che sono tassativamente specificati in Italia, basterebbe inserire nella legge *ordinaria* da adottare per dare esecuzione alla "Decisione", *norme penali* che specificano - anche se *solo ai fini del mandato di arresto europeo*-- le fattispecie criminose di cui alle categorie indicate sopra.

5. Si è infine notato che la Costituzione, agli Art. 10(4) e 26(2) vieta l'estradizione per "reati politici" rispettivamente dello straniero e del cittadino, mentre il mandato d'arresto europeo non prevede alcuna eccezione per i reati politici.

I "reati politici" cui si riferisce la nostra Costituzione non sono i reati di cui all'Art. 8(3) C.p. Quest'ultima norma mirava ad ampliare l'efficacia repressiva dello Stato fascista a reati commessi all'estero. Al contrario, le due norme costituzionali citate mirano ad escludere che persone accusate di "reati politici" possano essere estradate dalle nostre autorità, quando in base ai principi del nostro ordinamento esse sono da tutelare. I criteri fondamentali per stabilire se un reato è politico ai sensi della Costituzione si rinvengono nelle norme della nostra Costituzione sulle libertà fondamentali. Ad esempio, autori di reati commessi all'estero per opporsi a regimi illiberali, o per affermare un diritto di libertà il cui esercizio è stato negato, sono tutelati dalla nostra Costituzione; essi non possono quindi essere estradati.

Se così è (e la Corte di Cassazione, dopo un precedente orientamento difforme, ha confermato questa tesi), non si vede come i reati elencati nella "Decisione" (omicidio, traffico di stupefacenti, atti di terrorismo, ecc.) possano essere commessi per opporsi a regimi illiberali e per promuovere valori accolti dalla nostra Costituzione: i paesi in cui quei reati sono o saranno commessi sono tutti democratici, e quindi quei reati, se colà perpetrati, non potranno essere che reati di diritto comune.

La sola ipotesi realistica di "manipolazione" politica del mandato di arresto si potrebbe avere nel caso in cui l'emissione del mandato per un reato di diritto comune serva invece a fini di persecuzione politica o ideologica contro la persona accusata. In questo caso, anche se il reato non è politico o qualificabile come tale, il motivo reale dell'arresto sarebbe politico, e ciò confliggerebbe con i principi della nostra Costituzione. Ma la "Decisione" ha già previsto questa ipotesi: al par.12 del Preambolo essa stabilisce che ci si può rifiutare di eseguire un mandato di arresto "qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica, o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi".